



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

ROMA ,li 15 OTTOBRE 1996

DIREZIONE CENTRALE A.A.G.G. E PERSONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Reparto Concessioni

Protocollo N. 6832 - Allegati :
Classifica: AG.20.GE
Risposta al foglio N. 19606 del 14.08.1996

- Al **Compartimento della Viabilità ANAS**
Via Savona, 3
16129 GENOVA

e, per conoscenza:

- Alla **REGIONE LIGURIA**
Dipartimento Sviluppo Economico
e Politiche del Lavoro
Programmazione Commerciale
Via Fieschi
16100 GENOVA

Oggetto: **Rinnovo concessioni impianti per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione in fregio a Strade Statali classificati "TOLLERATI".**

Si fa riferimento alla nota suddistinta con la quale codesto Compartimento ha trasmesso la nota n. 74806 in data 12.07.1996 della Regione Liguria relativa all'oggetto.

Come noto le norme per il rilascio degli accessi agli impianti per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione in fregio a Strade Statali sono disciplinate dalla Circolare ANAS N°79/73 in data 29.10.1973, opportunamente modificata ed integrata da successive Circolari con le quali si è provveduto a modificare le norme in funzione dell'evolversi delle caratteristiche tecniche delle strade, delle nuove tipologie dei veicoli circolanti e dei prodotti erogati, garantendo la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale.

Dette norme hanno lo scopo di tutelare la sicurezza della circolazione, e pertanto le previste distanze minime da punti singoli della strada, la tipologia del fronte dell'impianto e l'osservanza delle distanze minime di edificazione a protezione del nastro stradale costituiscono norme essenziali a garanzia della predetta sicurezza della circolazione e **pertanto non derogabili**.

Peraltro gli impianti esistenti in fregio alle Strade Statali ricadenti nell'ambito della Regione Liguria sono stati realizzati previa autorizzazione agli accessi rilasciata da questa Amministrazione nell'osservanza delle predette disposizioni normative, e qualora, da una verifica puntuale dei singoli impianti gli stessi non risultassero a norma, significherebbe che le anomalie sarebbe state realizzate abusivamente dopo il rilascio del disciplinare ANAS inerente gli accessi sulla viabilità statale.

Alla luce di quanto sopra gli stessi sono da considerare **"tollerati in via precaria"** e pertanto soggetti alle norme di cui alla Circolare ANAS N° 29/95 in data 24.05.1995 che consente esclusivamente, in sede di rinnovo della concessione petrolifera diciennale, un **rinnovo condizionato** entro il cui termine, previsto dalle Leggi Regionali in materia (massimo due anni), dovranno essere eliminati i motivi che lo rendono "tollerato" ovvero soggetto a trasferimento obbligatorio.

Inoltre, in considerazione che il Ministero dei Lavori Pubblici ha istituito presso il CNR un'apposita Commissione che dovrà studiare le norme previste dagli artt. 60 e 61 del Regolamento (standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio - aree di servizio destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti), si ritiene che al momento nessuna modifica possa essere introdotta da questo Ente alla vigente normativa in materia in quanto potrebbe risultare difforme da quella in corso di emanazione.

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvio TURRIZIANI)
F.to TURRIZIANI

C:\WINWORD\AREESERV\AG20GE.DOC
Geom. Giuseppe Casciardi / 16 ottobre 1996